**ATTO DI SIGNIFICAZIONE**

**<\_>** in persona del legale rappresentante, Sig. <\_>, con sede in <\_>, via <\_>

**SIGNIFICA**

* All’Agenzia Dogane Monopoli, in persona del Direttore p.t., per la carica domiciliato presso la sede Piazza Mastai n.11, (00153) Roma pec: adm.direttore@pec.adm.gov.it
* Al Ministero Economia Finanze, in persona del Ministro p.t., Via XX Settembre n. 97, (00187) Roma, pec: mef@pec.mef.gov.it
* All’Agenzia Entrate e Riscossione, in persona del Direttore p.t., Via Giuseppe Grezar n. 14, (00142) Roma pec: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

E per quanto di valore

* Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro p.t., Via XX Settembre n. 20, (00187)b Roma pec: ministro@pec.politicheagricole.gov.it

**PREMESSO CHE**

1. l’esponente è titolare della concessione n. <\_> per la raccolta del gioco pubblico terrestre/on line *(oppure delle concessioni n. <\_>, per la raccolta del gioco pubblico terrestre ed on line)*;
2. **l’articolo 217 del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34**[[1]](#footnote-2), convertito con modificazioni ed integrazioni con Legge 17 luglio 2020 n. 77, ha istituito il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”. Le risorse per finanziare detto Fondo, a far data dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del menzionato Decreto) e sino al 31 dicembre 2021, sono state individuate dal Legislatore in una quota (di seguito anche **onere aggiuntivo**) pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta delle scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, raccolte sia sulla rete terrestre che on line;
3. che nella **relazione tecnica** che accompagna il menzionato decreto si legge riguardo la portata dell’art. 217 che: “*per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, la norma prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive viene destinata sino al 31 luglio 2021 al “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” da istituire* *nello stato di previsione del Ministero*”, ed ancora “*per gli anni 2020 e 2021, il livello di finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è stabilito nella misura annua dello 0,5 per cento sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuata in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata periodicamente dall’ente incaricato dello Stato*” . Vengono quindi ben individuate le categorie di raccolta delle scommesse alle quali si applica l’onere aggiuntivo: la raccolta delle scommesse sportive e virtuali. Di contro non vengono contemplate tutte le scommesse connesse alle corse dei cavalli e le scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori,
4. che con **Determinazione Direttoriale, recante Prot. n. 307276, dell’8 settembre** 2020 l’Agenzia Dogane e Monopoli, di seguito per brevità ADM, ha specificato che tale onere aggiuntivo viene applicato alle tipologie di gioco raccolto con il canale terrestre o on line, e nello specifico:

1. scommesse sportive a quota fissa;

2. scommesse a quota fissa su simulazioni di eventi;

3. concorsi pronostici ippici;

4. scommesse di ippica nazionale;

5. scommesse ippiche a totalizzatore;

6. scommesse ippiche a quota fissa e multiple di riferimento;

7. concorsi pronostici sportivi;

8. scommesse sportive a totalizzatore;

9. scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori;

e) i versamenti, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del menzionato Decreto sono effettuati quadrimestralmente nel rispetto dei seguenti termini:

* 20 maggio 2020-31 agosto 2020: **entro il 30 novembre 2020**;
* 1 settembre 2020-31 dicembre 2020: **entro il 28 febbraio 2021**;
* gennaio 2021-30 aprile 2021: **entro il 31 agosto 2021**;
* 1 maggio 2021-31 agosto 2021: **entro il 30 novembre 2021**;
* 1 settembre 2021-31 dicembre 2021: **entro il 28 febbraio 2022**.
1. l’Agenzia delle Entrate con **Risoluzione n. 67/E del 20 ottobre 2020** ha istituito il codice tributo “5478” relativo alla riscossione delle entrate derivanti dal versamento dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse sportive, anche virtuali, per il sostegno al sistema sportivo;
2. il **DPCM del 24 ottobre 2020** *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”***[[2]](#footnote-3)**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2020, ha nuovamente disposto la chiusura delle sale scommesse, unitamente alle sale gioco, sale bingo e casinò fino al 24 novembre p.v.;

### il DPCM del 3 novembre 2020 *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”[[3]](#footnote-4)* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4.11.2020, ha disposto la sospensione della commercializzazione del gioco pubblico anche presso i corner e ciò con effetto dal 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020 (giusta previsione del relativo art. 14);

**CONSIDERATO CHE**

* alla luce della richiamata relazione tecnica appare evidente che il Legislatore abbia inteso applicare l’0.5% (cd onere aggiuntivo) soltanto alle scommesse sportive – raccolte con il canale terrestre e quello on line - ed alle scommesse virtuali;
* anche nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 20 ottobre u.s. è ben specificato che il codice tributo è stato istituito solo per le scommesse sportive, mentre non vengono menzionate le scommesse ippiche né tantomeno le scommesse ad interazione diretta tra i giocatori;
* che la crisi della raccolta delle scommesse ippiche già si manifestava in tutta la sua drammaticità nel corso del 2012, ed invero viene in rilievo quanto esposto in sede di presentazione del disegno di legge n.3436 della sedicesima Legislatura nel quale si legge quanto segue: “*La crisi dell'ippica italiana è dovuta alla drammatica riduzione della raccolta delle scommesse ippiche fagocitate da altri giochi più redditizi per l'erario e quindi più rinnovati, valorizzati e promossi, e dalla concomitante riduzione di pubblico negli ippodromi. Il calo di montepremi e provvidenze all'allevamento che sta mettendo in grande difficoltà proprietari e allevatori con preoccupante riduzione di cavalli nati, non sono la causa della crisi ma l'effetto della crisi, per cui qualsiasi rilancio e promozione dell'ippica passa per la ristrutturazione delle scommesse e per il ritorno degli ippodromi nel costume degli italiani: naturalmente occorre finanziare al massimo montepremi e provvidenze perché proprietari e allevatori sono i protagonisti dello spettacolo e sarebbe assurdo cercare di migliorare il prodotto necessario al rilancio, senza la materia prima (cavalli) che è sempre stata ottima da molti anni anche nel periodo in cui è maturata la crisi.*”
* l’applicazione del prelievo dello 0,5% sulla raccolta anche di tutte le scommesse connesse alle corse dei cavalli e delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori, così come individuate nella Determina dell’8 settembre 2020, non farebbe altro che acuire la profonda crisi in cui versa il settore delle scommesse su base ippica, così come la incapienza di quello delle scommesse a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori;
* Vi è dunque un errore nell’interpretazione e nella conseguente applicazione della normativa primaria da parte di Codesta Spettabile Agenzia che ha indebitamente esteso la portata normativa a tipologie di gioco che non erano comprese dalla norma.
* con riferimento poi a quanto stabilito dal DPCM del 24 ottobre us, e dal DPCM 3 novembre us la chiusura di tutti i punti di vendita di gioco pubblico accentua la grave crisi economica e di liquidità di tutto il comparto del settore del gioco pubblico, di conseguenza la crisi economica in versa l’azienda condotta dall’esponente.

Tutto ciò premesso e considerato,

**INVITA**

le Amministrazioni in indirizzo ad avviare il procedimento di verifica delle circostanze sopra indicate, adottando:

1. la sospensione in autotutela della Determinazione Direttoriale, recante Prot. n. 307276 dell’8 settembre 2020, con riferimento alle tipologie di gioco non contemplate, e più specificatamente:
	1. concorsi pronostici ippici;
	2. scommesse di ippica nazionale;
	3. scommesse ippiche a totalizzatore;
	4. scommesse ippiche a quota fissa e multiple di riferimento;
	5. scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori;
2. la sospensione in autotutela dell’obbligo di corresponsione dell’onere aggiuntivo dal 20 maggio 2020 al 30 settembre 2020;
3. a seguito dell’entrate in vigore del DPCM del 24 ottobre 2020 e del DPCM 3 novembre 2020 la sospensione in autotutela dell’obbligo della corresponsione dell’onere aggiuntivo dal 1° settembre 2020 al 30 dicembre 2020, e comunque fino a quando tutti i punti di raccolta di gioco pubblico (negozi e corner) non entreranno in esercizio in maniera costante e senza vincoli d’orario, disciplinati dalle singole Regioni.

**\*\*\***

Con riserva di tutelare le proprie ragioni nelle sedi opportune

Cordiali saluti

<\_>

Rappresentante legale

1. “1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale» le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145. 3. Con decreto dell'Autorità' delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.” [↑](#footnote-ref-2)
2. Art. 1, comma 9, lett. l) “*sono sospese le attività̀ di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò*” [↑](#footnote-ref-3)
3. Art. 1, comma 9 lettera l) “*sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente*” [↑](#footnote-ref-4)